



5° giornata formativa
PROGETTO AAA
Antenne Antidiscriminazione Attive
Martedì 4 ottobre 2022

LA LEGGE 67/2006
Quarto passo parte I°

*A cura di Alessia Maria Gatto e Gianfranco de Robertis
Consulenti Legali di Anffas Nazionale*

LA LEGGE 67/06 : TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VITTIME DI DISCRIMINAZIONI IN OGNI AMBITO

Con la legge n. 67/2006 si è estesa la tutela giudiziaria avverso le discriminazioni a causa di disabilità. Tale legge promuove la piena attuazione dei principi di **pari opportunità** e di **pari trattamento** per le persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il **pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali**. Per questo, la legge:

- ➔ fornisce una definizione di “**discriminazione**” per le persone con disabilità che sia valida per qualsiasi **contesto di vita** (non solo quindi per l’ambito lavorativo, come già previsto nel D. Lgs. n. 216/2003, come si dirà mantenuto in vigore).
- ➔ riconosce, a fianco della tutela giudiziaria avverso le discriminazioni per accesso e condizioni di lavoro, la tutela giudiziaria avverso qualsiasi discriminazione per disabilità secondo il **procedimento speciale di cui al d.lgs. 150/2011** che la vittima può attivare anche con il sostegno di associazioni a ciò legittimate.

ARTICOLO 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

- **Platea dei destinatari:** titolari di certificazione ex l. n. 104/1992;
- **Finalità:** per garantire pieno godimento diritti civili, economici e sociali;

Art. 3 l.n. 104/92 **«SOGGETTI AVENTI DIRITTO»**

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (..)

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità'. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

RAPPORTO CON D.LGS. 216/2003

L'art. 1, comma 2, fa salve le disposizioni di cui al d.lgs. 216/2003 per le discriminazioni che si realizzano nei confronti delle persone con disabilità relative **all'accesso al lavoro e sul lavoro**.

Molti autori ritengono che la tutela di cui alla Legge n. 67/2006 è complementare a quella prevista dal D.lgs. n. 216/2003 in tema di parità di trattamento per accesso e condizioni di lavoro. E quindi occorre ricorrere alla Legge n. 67/2006 per **tutte le discriminazioni** per condizione di disabilità **ad eccezione di quelle vissute nel contesto lavorativo**.

Ciò comporta che le **associazioni legittimate ad agire** per la tutela giudiziaria ai sensi della Legge n. 67/2006 **non sono legittimate ad agire nei giudizi per discriminazione in ambito lavorativo**, mentre negli altri casi la vittima della discriminazione può farsi assistere dalle "rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale"

ARTICOLO 2 c.1 – PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO

Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.



- Il pregiudizio (diversità di trattamento) può essere vissuto dalle persone con disabilità, per la loro condizione, non solo nei confronti di altre persone senza disabilità, ma anche rispetto ad altre persone **con disabilità**;
- Si censura il **pregiudizio in sé**, anche quando non vi sia volontà di crearlo o questo venga percepito poco quindi perché si abbia discriminazione non occorre l'elemento soggettivo;
- Parità di trattamento va letta nell'ottica di "PARI OPPORTUNITA'" e, quindi, **non** necessariamente un trattamento **uguale agli altri**, ma un **trattamento** che consente di partecipare ai vari contesti alla stessa stregua degli altri.

ARTICOLO 2 c. 2 – DISCRIMINAZIONE DIRETTA

*Si ha discriminazione diretta quando, **per motivi connessi alla disabilità**, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.*



- L'esclusione o la limitazione di accesso ad un servizio/luogo, a causa della disabilità, è in genere una discriminazione diretta. Ma potrebbe essere una discriminazione indiretta, quando l' "ostacolo" c'è per tutti e quindi apparentemente tratta tutti alla stessa maniera (barriera architettonica);
- La locuzione per "motivi connessi alla disabilità" lascia intendere che può essere perseguito per questa norma anche il comportamento direttamente discriminatorio verso una persona **senza disabilità**, ma che semmai, a causa della disabilità di un parente, vede limitati dei diritti (mancata assunzione al lavoro perché genitore di figlio con disabilità)? Come si coniuga ciò con il "pregiudizio della persona con disabilità" di cui al comma 1? In questo caso si parlerebbe di «**discriminazione per associazione**».

NB: già con riferimento al d.lgs. 216/2003 si vd. orientamento della Corte di Giustizia (C-303/06) che ha chiarito che "la direttiva 2000/78/Ce deve essere interpretata nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili....Qualora un datore di lavoro tratti in modo discriminatorio una lavoratrice, non disabile, ma impegnata nella cura del figlio disabile si rientra nel campo di applicazione della direttiva."

ARTICOLO 2 c. 3 – DISCRIMINAZIONE INDIRETTA

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.



- Per evitare discriminazioni indirette a volte bastano degli accorgimenti di **carattere generale** che possono essere utili a tutta una categoria di pcd (es. abbattimento barriere architettoniche fisiche per quelle con disabilità motoria); altre volte si necessita di un'attenzione alla personalizzazione dell'intervento per rimuovere l'"ostacolo" o la "posizione di svantaggio" (vedasi congrua identificazione di sostegni per permettere la partecipazione ad un servizio scolastico, ecc..)
- Specie per evitare la discriminazione indiretta può rilevare il c.d. "**accomodamento ragionevole**" previsto dalla CRPD.
- Anche la discriminazione indiretta può generare «**una discriminazione per associazione**»?

ARTICOLO 2 c. 4 – MOLESTIE

*Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per **motivi connessi alla disabilità**, che violano la **dignità** e la **libertà** di una persona con disabilità, ovvero creano un **clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità** nei suoi confronti.*

Alcuni comportamenti possono sussumersi nell'ambito dell'atto di molestia se, anche avuto riguardo al **contesto** ed alle **modalità** in cui essi si sono perpetrati, creano **un senso di umiliazione della persona con disabilità, a causa di tale sua condizione** (vedasi rimproveri e comportamenti di esclusione da parte delle maestre verso un alunno con disabilità davanti a tutti gli altri compagni di classe, con modalità proprie da ingenerare in questi ultimi e all'interno della classe la convinzione che l'alunno con disabilità siano su un livello personale diverso dal loro).

Anche alcuni semplici **atteggiamenti**, specie se **reiterati nel tempo** e conducenti verso un'unica direzione in danno di una persona con disabilità, possono configurare poi un clima finale di intimidazione ostilità umiliazione.

Anche la molestia può generare «**una discriminazione per associazione**»?

ARTICOLO 3 c.1 – TUTELA GIURISDIZIONALE

Occorre precisare che il procedimento di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 286/1998 presente nella previgente formulazione della l.n. 67/06 è stato totalmente sostituito dal procedimento previsto per tutte le discriminazioni dall'articolo 28 Decreto Legislativo n. 150/2011.

L'articolo 3 della Legge n. 67/2006, nell'indicare il procedimento da seguire avverso le discriminazioni per disabilità, prevede, infatti, che *«i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»*

Quindi, anche per la Legge n. 67/2006 occorre fare riferimento al rito previsto nell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 150/2011.

NB: il procedimento giudiziario è innanzi al Giudice Civile anche quando si impugnano, per discriminazione, gli atti della Pubblica Amministrazione.

ART. 28 C. 1 D.LGS. N. 150/2011

Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle ***di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67***, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ***sono regolate dal rito sommario di cognizione***, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Il rito sommario di cognizione è una procedura più flessibile rispetto all'ordinario processo civile, volta a rendere più celere la definizione delle controversie. Essa è anche più idonea per le situazioni di discriminazione a volte meno strutturalmente rappresentabili all'interno del giudizio secondo gli ordinari mezzi istruttori. Per esempio, si sentono persone informate dei fatti, non si citano testimoni; il provvedimento che definisce la controversia è un'ordinanza e non una sentenza, ecc..

ART. 28 C. 2 D.LGS. N. 150/2011

E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

Per domicilio si intende, ai sensi dell'art. 43 del codice civile il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi (può essere diversa dalla residenza che è il luogo dell'abituale dimora della persona)

La norma inverte l'ordinario criterio di competenza territoriale, che in genere si rifà alla residenza o domicilio del resistente/convenuto sul presupposto che in genere è il ricorrente la vittima della discriminazione e non va aggravata con l'onere di attivare la procedura giudiziaria lontano dal suo domicilio.

Il difetto di competenza territoriale, secondo le ordinarie norme processuali va eccepita entro la prima difesa.

RICORSO INTRODUTTIVO

Secondo l'art. 702 bis cpc il giudizio si attiva con ricorso che deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, va inserita la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6) il nome e il cognome dell'eventuale difensore con l'indicazione della procura;
- 7) sottoscrizione del ricorrente o del suo procuratore

ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO ENTE LEGITTIMATO AD AGIRE

In caso di partecipazione degli enti legittimati ad agire, occorre precisare a che titolo si interviene nel processo, dando la prova dell'eventuale delega a rappresentare la vittima della discriminazione

ART. 28 C.3. D.LGS. N. 150/2011

Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente

Anche tale norma è di favore per il ricorrente che, sennò, potrebbe desistere dall'agire in giudizio temendo di essere esposto a spese processuali di un certo tipo.

FISSAZIONE DELL'UDIENZA E COSTITUZIONE DEL RESISTENTE

Depositato il ricorso in cancelleria, viene designato il Giudice che tratterà la causa

Il Giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, onerando il ricorrente a notificare al convenuto, almeno 30 giorni prima dall'udienza, sia il ricorso sia il decreto di fissazione dell'udienza

La costituzione del convenuto deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, attraverso il deposito in cancelleria della comparsa di risposta nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

FASE ISTRUTTORIA

Il Giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione a quanto chiesto nel ricorso.

Per esempio, sente le persone informate dei fatti o dispone una consulenza tecnica

ART. 28 C. 4 D.LGS. N. 150/2011

Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

Per la vittima della discriminazione, quindi, è ammessa una facilità probatoria, ossia quella di ricorrere alle cc.dd. "presunzioni", fornendo degli elementi di fatto da cui il Giudice può desumere anche l'esistenza di atti, patti e comportamenti discriminatori (seppur non provati), con inversione dell'onere di provare l'insussistenza della discriminazione per l'autore della presunta violazione.

ARTICOLO 28 C.5- 6 D.LGS. N. 150/2011

5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al **risarcimento del danno** anche non patrimoniale e **ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio** pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, **ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti**. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, **un piano di rimozione delle discriminazioni accertate**. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento

PROCEDIMENTO EX ART. 28 D.lgs n. 150/2011: ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Il Giudice, che provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda può:

- ➔ Ordinare la **mera cessazione della discriminazione** (es. eliminando il divieto di accesso ad una palestra per una pcd) oppure ordina anche quale debba essere il **piano di rimozione della discriminazione** (es. piano di acquisto di un parco automezzi accessibili per il trasporto pubblico) o ordina di adottare i provvedimenti che eliminino gli effetti negativi della precedente discriminazione (per. es. adozione di nuova graduatoria per l'accesso alla scuola dell'infanzia a seguito dell'accertata discriminazione nei confronti di un bambino con disabilità);
- ➔ condannare al **risarcimento del danni eventuale spese** vive sopportate per la discriminazione) e a quello non patrimoniale (che non è solo il c.d. "danno morale", quale sofferenza contingente o turbamento d'animo transeunte, ma il danno ingiusto non suscettibile di valutazione economica per lesione di un proprio diritto fondamentale vedasi comportamenti umilianti verso un alunno con disabilità innanzi ai propri compagni di classe). Il danno non patrimoniale spesso viene individuato in via equitativa.

PROCEDIMENTO EX ART. 28 D.lgs n. 150/2011: UN ESEMPIO CONCRETO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Tribunale di Roma, ordinanza del 31 maggio 2020:

- **dichiara** che la mancata predisposizione di corse su automezzi accessibili ai disabili costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 67/2006;
- **ordina** a XXX di mettere a disposizione degli utenti entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, mezzi accessibili ai disabili, eventualmente utilizzabili previa richiesta degli interessati.
- **ordina** la pubblicazione del presente provvedimento a spese di XXX per una volta sul quotidiano *Il Corriere della Sera*;
- **condanna** la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.980,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%).

ARTICOLO 4 c. 1 L.N. 67/06 LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

La vittima della discriminazione può quindi anche delegare le Associazioni (ministerialmente legittimate ad agire) ad attivare e seguire il giudizio per suo conto.

La delega deve avvenire per atto pubblico (documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede – art. 2699 c.c.).

In via alternativa la delega può essere data con scrittura privata autenticata (ossia recante l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza).

ARTICOLO 4 c. 2 – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

Quindi le Associazioni legittimate ad agire in giudizio ai sensi della Legge n. 67/2006 possono anche :

- **intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio civile** introdotto direttamente dalla persona vittima di discriminazione per la propria condizione di disabilità, affiancandola;
- **Agire anche innanzi al Tar al solo fine di far annullare/caducare l'atto amministrativo discriminatorio con efficacia *erga omnes*** (mentre con il giudizio civile si chiede solo che l'atto amministrativo eventualmente discriminatorio sia disapplicato per il caso di specie)

ARTICOLO 4 c. 3 – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Le Associazioni legittimate ad agire in giudizio ai sensi della Legge n. 67/2006 possono anche agire, **in via diretta e senza delega, per l'annullamento di atti lesivi di carattere collettivo, anche senza che sia già individuabile la lesione di una specifica posizione giuridica** di singole persone con disabilità.

E' logico che tale rimedio può essere esperito solo per le discriminazioni dirette o indirette e non già per le molestie o i comportamenti indesiderati, che, invece, contengono in sé già una lesione di una specifica posizione giuridica soggettiva che va tutelata con l'azione non di tipo collettivo.

Grazie per l'attenzione